

Conversione in legge del Decreto Legge 39/2024 “Decreto taglia crediti”

*Il punto su sconto in fattura e su
cessione del credito e le altre
misure d'interesse*

Maggio 2024

SOMMARIO

1. MISURE RELATIVE AI BONUS FISCALI IN EDILIZIA.....	3
<i>LIMITAZIONI ALLE OPZIONI PER CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA (ART.1 E ART.4-BIS, CO.7).....</i>	3
<i>RIPARTIZIONE OBBLIGATORIA IN 10 ANNI DELLE DETRAZIONI (ART.4-BIS, CO. 4-5)</i>	9
<i>FONDO PER INTERVENTI DA SUPERBONUS POST SISMA IN REGIONI DIVERSE DA ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA E FONDO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA ONLUS, APS, ODV (ARTT.1-BIS E 1-TER).....</i>	9
<i>DISPOSIZIONI PER BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E IMPRESE DI ASSICURAZIONI CESSIONARIE DEI BONUS (ART.4-BIS, CO. 1-3 E 6)</i>	11
<i> Divieto di compensazione dei crediti da bonus con i contributi (art.4-bis, co. 1-3)</i>	11
<i> Ripartizione in 6 anni delle quote dei crediti d'imposta acquistati (art.4-bis, co. 6).....</i>	11
<i>ELIMINAZIONE DELLA "REMISSIONE IN BONIS" (ART.2)</i>	12
<i>ULTERIORI COMUNICAZIONI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS (ART.3)</i>	12
<i>DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI (ART.4)</i>	13
<i>COINVOLGIMENTO DEI COMUNI NEI CONTROLLI SU INTERVENTI DA SUPERBONUS (ART.4-TER) .</i>	13
<i>RIDUZIONE AL 30% DEL BONUS RISTRUTTURAZIONI DAL 2028 AL 2033 (ART.9-BIS, CO.8).....</i>	14
2. ULTERIORI MISURE FISCALI D'INTERESSE	14
<i>ESCLUSIONE DALLA COMPENSAZIONE PER DEBITI FISCALI OLTRE 100.000 EURO (ART.4, CO.2) .</i>	14
<i>MONITORAGGIO DELLA FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER LA "TRANSIZIONE 4.0" (ART.6, CO.1-3).....</i>	15
<i>AMBITO APPLICATIVO DEI CREDITI D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" (ART.6, CO. 3-BIS)</i>	16

1. MISURE RELATIVE AI BONUS FISCALI IN EDILIZIA

Limitazioni alle opzioni per cessione del credito/sconto in fattura (art.1 e art.4-bis, co.7)

In merito alle opzioni di utilizzo dei *bonus* in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, anche dopo la conversione in legge del D.L. 39/2024, viene **confermato** che, per i **casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023 (es. condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023)**, la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni viene subordinata all'**ulteriore condizione che al 30 marzo 2024** (data di entrata in vigore del decreto legge), siano state **sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati**.

Sul punto, **nessuna modifica** è invece intervenuta per il **"Sismabonus acquisti"**, per il **bonus al 50% per l'acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese** e per **l'acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni**, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per la **cessione del credito** e per lo **sconto in fattura se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all'intervento** (senza le ulteriori condizioni legate all'effettivo avvio dello stesso).

Tuttavia, in caso di **utilizzo del "Sismabonus acquisti"** sotto forma di **detrazione in dichiarazione dei redditi**, per i rogiti stipulati **dal 1° gennaio 2024**, è stata stabilita la **ripartizione della detrazione in 10 quote annuali** (anziché in 5, *cfr.* al riguardo il Paragrafo *Ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni – nuovo art.4-bis, co.4-5*).

Più in generale, inoltre, in sede di conversione in legge del DL, è stato introdotto un **ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia** (*Superbonus e bonus ordinari*), per la quale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 39/2024, **viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi** (art.4-bis, co.7, del DL 39/2024, come convertito in legge).

Si tratta dei bonus derivanti dagli interventi elencati nell'art.121, co.2, del DL 34/20202 – legge 77/2020, ossia dal *Superbonus* e dai *bonus ordinari "cedibili"*, quali *Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni al 50% e Bonus barriere architettoniche*.

Pertanto, da tale momento, non sarà più possibile cominciare ad utilizzare i *bonus* in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione (si ricorda che la cessione doveva interessare tutte le quote residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute dal 2020).

Ad esempio, in caso di *Superbonus* relativo a **spese sostenute nel 2022**:

I quota 2022= detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023

II quota 2023+ III quota 2024+IV quota 2025= *in alternativa*:

- cessione integrale rate residue entro il 4 aprile 2024 (termine ultimo per l'invio della Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione delle quote residue dal 2023 in poi),
- obbligatorio utilizzo in dichiarazione dei redditi: II quota nella dichiarazione da presentare nel 2024; III quota nella dichiarazione da presentare nel 2025; IV quota nella dichiarazione da presentare nel 2026.

Sempre in tema di cessione del credito e di sconto in fattura, viene poi **confermata**, anche dopo la conversione in legge del D.L. 39/2024, **l'eliminazione della possibilità di esercitare le opzioni nei casi in cui era ancora consentita** in base a quanto previsto dall'art.2 del DL 11/2023, convertito in legge 38/2023, ossia per gli **interventi riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici e meteorologici**, per i cd **Enti del terzo settore** (IACP, ONLUS, OdV, APS e Cooperative a proprietà indivisa), nonché per gli interventi agevolati con il **Bonus barriere architettoniche** riguardanti condomini o, a determinate condizioni, abitazioni unifamiliari.

Per quanto riguarda gli **immobili danneggiati dagli eventi sismici**, durante l'*iter* di conversione in legge, è stato mantenuto il Fondo pari a 400 mln di euro per il 2024, con la specificazione che lo stesso è diretto a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi riguardanti immobili ubicati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate a partire dal 30 marzo 2024, mentre per gli immobili situati nelle Regioni "extra cratere", è stato istituito un apposito Fondo con dotazione per il 2025, per concedere un contributo connesso alla realizzazione di interventi antisismici o energetici sugli stessi.

Resta fermo che, in entrambi i casi (immobili in Regioni del cratere o extra-cratere) l'esercizio delle opzioni per la **cessione del credito e per lo sconto in fattura viene mantenuto in caso di CILAS** (o richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione), **o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30 marzo 2024**. E' stata così recepita l'istanza dell'ANCE in merito alla necessità di garantire l'esercizio delle suddette opzioni anche per gli interventi di ricostruzione per i quali sia stata presentata la richiesta di contributo di ricostruzione, indipendentemente dalla presenza di un titolo abilitativo.

Complessivamente, quindi, per tali immobili, vengono ora previste specifiche disposizioni a seconda della Regione di ubicazione (eventi verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 – cd. Regioni del cratere, ovvero in regioni diverse - es. Emilia-Romagna, Sicilia, Campania, Molise e, per gli eventi alluvionali, le Marche).

In particolare, per gli interventi da *Superbonus* riguardanti:

- gli **immobili danneggiati dagli eventi sismici situati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** (cd. Regioni del cratere):
 - viene istituito il **Fondo pari a 400 mln per il 2024¹ destinato a finanziare** (sino a concorrenza del suo ammontare) l'esercizio delle **opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per interventi per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate a partire dal 30 marzo 2024²**.

Si evidenzia che il medesimo Fondo non finanzia le opzioni per cessione/sconto nei casi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per la ricostruzione per usufruire della maggiorazione del 50% dei limiti di spesa agevolati con il *Superbonus* (cd. "*Superbonus rafforzato*", di cui all'art.119, co.4-ter, del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020). Pertanto, in tali casi, il "*Superbonus rafforzato*" potrà essere utilizzato solo come detrazione in dichiarazione dei redditi;

- restano confermate le **opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura** relativamente agli **interventi per i quali, al 30 marzo scorso, risulti presentata la CILAS** e, per i condomini, adottata la delibera dei lavori (o istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione), **o sia stata presentata l'istanza**

¹ Cfr. Art.1, co.1, lett.b), del DL 39/2024 che inserisce il co.3-ter1 nell'art.2 del DL 11/2023 – legge 38/2023.

² Data di entrata in vigore del DL 39/2024.

per la concessione dei contributi (cfr. art.1, co.3, del D.L. 39/2024 e art.2, co.3-*quater*, del D.L. 11/2023-Legge 38/2023)³.

- gli **immobili danneggiati dagli eventi sismici situati nelle Regioni diverse da quelle di cui sopra** (es. Emilia-Romagna, Sicilia, Campania, Molise), nonché quelli colpiti dagli eventi meteorologici delle Marche, la possibilità di continuare ad esercitare le **opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura** riguarda i soli **interventi per i quali, al 30 marzo scorso, risulti presentata la CILAS** e, per i condomini, adottata la delibera dei lavori (o istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) **o sia stata presentata l'istanza per la concessione dei contributi**⁴.

Come precisato più avanti, per gli interventi da realizzare sugli immobili ubicati nelle Regioni “fuori dal cratere”, viene poi istituito un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da *Superbonus* (sia energetici che antisismici). A differenza del Fondo pari a 400 mln stanziato in via specifica per le Regioni del cratere, si tratta di un Fondo utilizzato per la concessione di un contributo connesso direttamente agli interventi da *Superbonus* e non per finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Per quanto riguarda gli **Enti del Terzo settore (Onlus, OdV, APS)**, mentre è stata mantenuta la condizione per continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura solo in caso di presentazione della CILAS o, per gli interventi in edilizia libera, di avvio dei lavori al 30 marzo 2024, è stato istituito un apposito Fondo, con dotazione per il 2025, per riconoscere un contributo diretto alla realizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili utilizzati da tali soggetti per lo svolgimento della loro attività statutaria.

Di seguito, alcuni **schemi dei soggetti e delle fattispecie** che ancora potevano usufruire di queste forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione senza particolari condizioni e che, invece, con il D.L. 39/2024 vengono anch'essi **interessati dal blocco** delle stesse.

³ Durante la conversione in legge del decreto, ai fini di questa disposizione, il riferimento all' “istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo” è stato sostituito dall' “istanza per la concessione dei contributi”.

⁴ Cfr. art.1, co.3, del D.L. 39/2024 e art.2, co.3-*quater*, del D.L. 11/2024. Anche per questa fattispecie, recependo una specifica istanza dell'ANCE, l'originario riferimento all' “istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo” è stato sostituito, in fase di conversione in legge, dall' “istanza per la concessione dei contributi”.

Condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023

“Mini condomini in mono proprietà” con CILAS ante 17 febbraio 2023

Per tali soggetti rimane comunque ferma la possibilità di optare per la cessione e per lo sconto in fattura relativamente alle spese agevolate con il Superbonus, ma viene inserita l’ulteriore condizione legata all’effettivo avvio dei lavori con sostenimento di spese, comprovate da fatture, entro il 30 marzo 2024.

La stessa condizione viene prevista anche per cessione e sconto in caso di bonus ordinari, per i quali veniva già prevista la necessaria presentazione della richiesta del titolo abilitativo (se necessario) ante 17 febbraio 2023.

Nessuna modifica è invece intervenuta per il “Sismabonus acquisti”, per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all’intervento (senza le ulteriori condizioni legate all’effettivo avvio dello stesso).

Quote annuali residue di detrazione da Superbonus e da Bonus edilizi ordinari non utilizzate

Dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 39/2024, **viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non fruite in dichiarazione dei redditi da bonus in edilizia** (derivanti dagli interventi elencati nell’art.121, co.2 DL 34/2020 – legge 77/2020, ossia da *Superbonus* e da *bonus ordinari: Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni e Bonus barriere architettoniche*). Pertanto, da tale momento, non sarà più possibile cominciare ad utilizzare i citati *bonus* in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione.

Ad esempio, in caso di Superbonus relativo a spese sostenute nel 2022:

I quota 2022= detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023

Il quota 2023+ III quota 2024+IV quota 2025= in alternativa:

- *cessione integrale rate residue entro il 4 aprile 2024 (termine ultimo per l’invio della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione delle quote residue dal 2023 in poi),*
- *obbligatorio utilizzo in dichiarazione dei redditi: II quota nella dichiarazione da presentare nel 2024; III quota nella dichiarazione da presentare nel 2025; IV quota nella dichiarazione da presentare nel 2026.*

ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa

Tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024⁵:

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori,
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

⁵ Cfr. art.1, co. 1, lett.a, e co.2, lett.a, b, c, del D.L. 39/2024, che richiama l’art.2, co.3-bis, del D.L. 11/2023, convertito nella legge 38/2023.

Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se al 30 marzo 2024⁶:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (quindi per interventi di “edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA CON CONDIZIONI AL 30 MARZO 2024

Per tali immobili si potrà continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura relativamente ai lavori agevolabili con il Superbonus se, al 30 marzo 2024⁷:

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori, ovvero sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ovvero sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA - ISTANZE PRESENTATE DAL 30 MARZO 2024

Per gli interventi agevolabili con il *Superbonus*, per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate dal 30 marzo 2024, l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene finanziato da un Fondo pari a 400 mln per il 2024, di cui 70 mln per il sisma del 6 aprile 2009, sino a concorrenza del suo ammontare.

Il medesimo Fondo non finanzia le opzioni per cessione/sconto nei casi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per la ricostruzione per usufruire della maggiorazione del 50% dei limiti di spesa agevolati con il Superbonus (cd. “*Superbonus rafforzato*”). Pertanto, in tali casi, si potrà fruire solo della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi⁸.

Inoltre, rispetto a quanto previsto nel testo originario del D.L. 39/2024, dopo la conversione in legge sono state modificate le modalità ed i soggetti coinvolti (Commissario straordinario ed Uffici speciali per la ricostruzione) ciascuno per il territorio di competenza, nel monitoraggio del rispetto del limite di spesa del Fondo medesimo, alla luce delle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della possibilità di esercitare le opzioni per citate forme di utilizzo alternativo del *Superbonus*⁹.

⁶ Cfr. art.1, co. 1, lett.a, e co.2, lett.d, ed e del D.L. 39/2024, che richiama l’art.2, co.3-bis, del D.L. 11/2023, convertito nella legge 38/2023.

⁷ Cfr. l’art.1, co.3, e 2, co.2, del D.L. 39/2024, e l’art 2, co. 3-quater, del D.L. 11/2023, convertito in legge 38/2023.

⁸ Cfr. art.119, co-4-ter del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020.

⁹ Cfr. l’art.2, co.3-ter.1, del D.L. 11/2023, convertito nella legge 38/2023. Quest’ultima disposizione viene introdotta dal nuovo art.1, co.1, lett, b, del del D.L. 39/2024, mentre viene soppresso l’art. 2, co. 3-quater del D.L. 11/2023.

Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni fuori dal cratere (diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e dagli eventi metereologici delle Marche

Per gli immobili situati nelle Regioni fuori dal cratere (immobili danneggiati da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ad es. Molise, Campania, Emilia Romagna e Sicilia) e per quelli interessati dagli eventi metereologici delle Marche, si potrà continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura se, al 30 marzo 2024:

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori, ovvero sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ovvero sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi.

Bonus barriere architettoniche

Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche”, viene confermata l’eliminazione delle opzioni per cessione e sconto per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore delle nuove norme), salvo che per gli interventi già autorizzati o in corso a tale data (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

L’attuale blocco interessa i soggetti che, prima dell’intervento del DL 39/2024, potevano ancora accedere alle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, ovvero sia i condomini e le persone fisiche proprietarie di unifamiliari adibite ad abitazione principale con “quoziente familiare” ≤ 15 mila euro (o con componente nucleo familiare disabile). Questi soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le suddette opzioni anche dopo il 30 marzo 2024, in presenza delle seguenti condizioni¹⁰:

- richiesta del titolo abilitativo, ove previsto, entro il 30 marzo 2024;
- interventi in “edilizia libera”: entro il 30 marzo 2024 avvio dei lavori o se non sono iniziati i lavori, sussista l’accordo vincolante e sia stato versato un acconto sul prezzo.

...

Si ricorda che, già il DL 212/2023 – legge 17/2024, era intervenuto sul “bonus barriere architettoniche” con effetto dal 30 dicembre 2023, limitandone l’ambito oggettivo (ammettendolo solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici) e imponendo un primo blocco alla possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per tutti i soggetti agevolati, diversi dai condomini e dalle persone fisiche proprietarie di unifamiliari adibite ad abitazioni principali e con “quoziente familiare” ≤ 15 mila euro (soggetti che, ora, vengono interessati dall’ulteriore stretta prevista dal DL 39/2024).

Per i soggetti già colpiti dalle prime limitazioni imposte dal precedente DL 212/2023¹¹ (comprese le società soggetti IRES) la possibilità di optare per le suddette forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi è stata subordinata alle seguenti condizioni:

- richiesta del titolo abilitativo, ove previsto, al 30 dicembre 2023;
- per gli interventi in “edilizia libera” al 30 dicembre 2023: avvio dei lavori o accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e un acconto sul prezzo.

¹⁰ Cfr. art. 1, co. 4 del DL 39/2024.

¹¹ Cfr., in particolare, l’art.3, co.3, del D.L. 212/2023, convertito nella legge 17/2024.

Bonus edilizi ordinari (Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni)

Per gli interventi agevolati con l'Ecobonus ed il Sismabonus ordinari, con la detrazione combinata Ecobonus+ Sismabonus per i condomini, nonché con il Bonus ristrutturazioni edilizie resta ferma la possibilità di continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura in presenza delle condizioni seguenti¹²:

- richiesta del titolo abilitativo entro il 17 febbraio 2023 e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati;
- per gli interventi in "edilizia libera" se, entro il 17 febbraio 2023:
 - avvio di lavori e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati;
 - accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati;
 - dichiarazione sostitutiva del cedente/committente che attesti la data dell'avvio dei lavori o dell'accordo entro il 17 febbraio 2023 e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati.

Ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni (art.4-bis, co. 4-5)

In sede di conversione in legge del DL, è stato previsto che le **detrazioni relative a spese sostenute nel 2024** relative al **Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti)**¹³ sono **ripartite in 10 quote annuali**, anziché in 4/5 come oggi previsto.

L'obbligo di ripartizione in 10 anni vale solo per l'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi dei suddetti bonus, mentre non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Pertanto, le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno comunque ad utilizzarli in base all'odierna ripartizione in 4 rate, se relativi al Superbonus e in 5 quote se connessi ad interventi da Sismabonus, Sismabonus acquisti e Bonus barriere architettoniche (anche se i medesimi crediti sono relativi a spese sostenute dal 1° gennaio 2024).

Fondo per interventi da Superbonus post sisma in Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e Fondo per interventi effettuati da Onlus, Aps, OdV (artt.1-bis e 1-ter)

A seguito della conversione in legge, viene prevista l'istituzione di:

- un **Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025**, finalizzato a riconoscere un **contributo** a favore dei soggetti che sostengono spese **per interventi da Superbonus (sia energetici che antisismici) sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici situati nelle Regioni diverse da quelle del cratere** (es. Emilia-Romagna, Molise, Campania e Sicilia).

Il Capo Dipartimento Casa Italia deve procedere, con proprio provvedimento, al riparto delle risorse tra i Commissari straordinari o delegati incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio comunale.

Il contributo è erogato su istanza dei soggetti interessati, da presentare in via telematica

¹² Cfr. art. 1, co.5, del D.L. 39/2024, art.2, co.3, lett. a e b, del D.L. 11/2023 convertito nella legge 38/2023.

¹³ Cfr. gli artt. 119 e 119-ter, del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020, e l'art.16, co. da 1-bis a 1-septies, del D.L. 63/2013, convertito in legge 90/2013.

ai **Commissari straordinari, o delegati incaricati competenti per territorio**, i quali procedono alla **concessione del contributo stesso, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse** loro assegnate.

Con apposito **decreto verranno stabiliti il limite massimo di contributo** spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell'istanza e **le modalità applicative** delle nuove disposizioni.

Come detto, questo Fondo non è destinato a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, ma proprio le spese per gli interventi post eventi sismici o alluvionali nelle suddette Regioni;

- un **Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2025**, finalizzato a riconoscere un **contributo a favore delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)** per l'esecuzione di **interventi di riqualificazione energetica e strutturale** (Superbonus ed Eco e Sismabonus ordinari), realizzati **su immobili** iscritti nello stato patrimoniale ed **utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività** degli stessi.

Si precisa che, invece, gli IACP e le Cooperative non vengono menzionati tra i soggetti destinatari del contributo.

Il contributo spetta se gli Enti di cui sopra siano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 39/2024 e su **istanza degli stessi da presentare all'ENEA** (quest'ultimo, dopo aver controllato la completezza della documentazione presentata dagli istanti, trasmette le richieste di contributo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE, che autorizza l'erogazione dei contributi nei limiti delle risorse stanziare, dandone a sua volta comunicazione al MEF ai fini del monitoraggio dell'utilizzo del Fondo).

Con apposito **decreto saranno stabiliti il limite massimo di contributo** spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell'istanza e **le modalità applicative** delle nuove disposizioni.

Fondo per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni fuori dal cratere (diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Per gli immobili situati nelle Regioni fuori dal cratere (immobili danneggiati da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ad es. Molise, Emilia Romagna, Campania e Sicilia) viene istituito un **Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025**, finalizzato a riconoscere un **contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da Superbonus (sia energetici che antisismici)**.

Si tratta (a differenza del Fondo pari a 400 mln stanziato in via specifica per le Regioni del cratere), di un **Fondo utilizzato per la concessione di un contributo** connesso direttamente agli interventi da *Superbonus* e **non per finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura**.

Il contributo è erogato su **istanza dei soggetti interessati**, da presentare in via telematica ai Commissari straordinari, o delegati incaricati competenti per territorio, i quali procedono alla concessione del contributo stesso, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse loro assegnate.

Con apposito **decreto verranno stabiliti il limite massimo di contributo** spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell'istanza e **le modalità applicative** delle nuove disposizioni¹⁴.

¹⁴ Cfr. l'art.1-bis, del D.L. 39/2024.

Fondo per gli immobili di ONLUS, APS, OdV

Per il 2025, viene istituito un **Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro**, finalizzato a riconoscere un **contributo per l'esecuzione di interventi** di riqualificazione energetica e strutturale (*Superbonus ed Eco e Sismabonus ordinari*) **realizzati su immobili iscritti nello stato patrimoniale ed utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività** degli stessi.

Il contributo spetta se gli Enti di cui sopra siano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 39/2024 e su **istanza degli stessi da presentare all'ENEA**.

Con apposito **decreto** saranno stabiliti il **limite massimo di contributo** spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell'istanza e le **modalità applicative** delle nuove disposizioni¹⁵.

Disposizioni per Banche, Intermediari finanziari e Imprese di assicurazioni cessionarie dei bonus (art.4-bis, co. 1-3 e 6)

Divieto di compensazione dei crediti da bonus con i contributi (art.4-bis, co. 1-3)

Con la conversione in legge del DL, è stato previsto che, **dal 1° gennaio 2025** le **Banche**, le **società appartenenti ad un Gruppo bancario**, gli **intermediari finanziari** e le **imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti d'imposta da bonus fiscali** con¹⁶:

- i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti;
- i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La violazione di queste disposizioni comporta il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi, oltre ad una sanzione amministrativa pari al 30% del credito d'imposta utilizzato¹⁷.

Ripartizione in 6 anni delle quote dei crediti d'imposta acquistati (art.4-bis, co. 6)

Sempre per **Banche**, le **società appartenenti ad un Gruppo bancario**, gli **intermediari finanziari** e le **imprese di assicurazione** viene previsto **l'obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025** relative ai **crediti d'imposta da Superbonus, Bonus barriera architettoniche e al Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti**, le cui **comunicazioni** sono state **trasmesse all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022** (con attribuzione del codice univoco e con necessità di utilizzo integrale della singole quote annuali, senza possibilità di frazionamento delle stesse).

Le **rate** dei crediti d'imposta **derivanti dal nuovo frazionamento non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite** e l'eventuale quota residua non utilizzata in compensazione nell'anno non è riportabile negli anni successivi, né può essere chiesta a rimborso.

Tali **nuovi obblighi non operano** nell'ipotesi in cui i **sogetti di cui sopra** abbiano **acquistato i crediti d'imposta ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni**

¹⁵ Cfr. art. 1-ter del D.L. 39/2024.

¹⁶ Cfr. l'art.17, co.2, lett. e, f, g, del D.Lgs. 241/1997.

¹⁷ Cfr. art.13, co.4, del D.Lgs. 471/1997.

e che ciò sia **attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2024** o, per i crediti acquistati dopo tale data, con comunicazione da rendere in sede di accettazione dei crediti acquistati.

Le dichiarazioni mendaci sono punibili penalmente e comportano il recupero dei crediti d’imposta con applicazione di interessi e sanzioni. Con **provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate** saranno **definite le modalità di attuazione** delle nuove disposizioni ed il contenuto e le modalità di trasmissione delle suddette dichiarazioni.

Eliminazione della “remissione in bonis” (art.2)

Anche a seguito della conversione in legge del DL, viene confermata l’eliminazione della possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (che, per le spese sostenute nel 2023, poteva essere inviata entro il 15 ottobre 2024), mediante l’istituto della “remissione in bonis”¹⁸. Quindi, dopo il 4 aprile 2024¹⁹, non è stato più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto.

Il 4 aprile 2024 è stata anche la data ultima per correggere le comunicazioni di opzione già inviate, e relative alle spese 2023 (e rate residue 2020-2022), per le quali, prima dell’entrata in vigore del D.L. 39/2024, l’invio della comunicazione sostitutiva sarebbe stato possibile entro il 5 maggio 2024²⁰.

Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd. Allegato B).

Ulteriori comunicazioni per fruire del Superbonus (art.3)

Anche dopo la conversione in legge, vengono confermate le ulteriori comunicazioni previste dal testo originario del DL 39/2024 per fruire del *Superbonus* (sia *Sisma* che *Eco*), che si aggiungono a a quelle già ordinariamente imposte dalla norma agevolativa di riferimento.

Sono **tenuti all’invio delle comunicazioni i soggetti che:**

- **entro il 31 dicembre 2023** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, **ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;**
- **dal 1° gennaio 2024** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa:

- per il *Super-Ecobonus*, all’ENEA
- per il *Super-Sismabonus*, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio).

¹⁸ Di cui all’art.2, co.1, del D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012.

¹⁹ Data ultima di invio delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riferiti alle spese agevolabili con il Superbonus o con i bonus “ordinari” sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue non fruite (cfr. Provvedimento n. 53159/2024 dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024).

²⁰ Cfr. il punto4.7 del Provvedimento prot. 35873 del 3 febbraio 2022, come integrato dal Provv. n. 202205 del 10 giugno 2022.

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Le modalità e i termini di trasmissione saranno stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL in esame.

Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l'**omessa presentazione** delle **comunicazioni** comporta una **sanzione pari a 10.000 euro**.

Per i nuovi interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di **omessa presentazione** delle **comunicazioni** si decade dal *Superbonus*. In questo caso non è, inoltre, consentito l'invio tardivo delle comunicazioni mediante la "remissione in bonis".

I nuovi adempimenti comunicativi non interessano i bonus "ordinari" (né *Ecobonus* né *Sismabonus*).

Divieto di compensazione in presenza di ruoli (art.4)

In presenza di **somme iscritte a ruolo per imposte erariali** e relativi accessori, di importo **superiore a 10.000 euro**, la **compensazione**²¹ dei **crediti da bonus fiscali in edilizia** è **ammessa solo previo pagamento del debito medesimo**. Questa disposizione non si applica in presenza di provvedimenti di sospensione, ovvero di rateazione per la quale non sia intervenuta la decadenza.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito, e le nuove regole sul divieto di compensazione in presenza di debiti d'imposta superiori a 100.000 euro (*cf.* l'art.37, co.49-quinquies, del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006 ed il paragrafo successivo).

Le modalità di attuazione e la decorrenza della disposizione verranno definite con Regolamento del Ministro dell'economia e finanze.

Coinvolgimento dei Comuni nei controlli su interventi da Superbonus (art.4-ter)

Nella fase di conversione in legge, è stato previsto l'obbligo per i **competenti uffici comunali di segnalare alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica rientranti nel Superbonus o negli altri bonus ordinari "cedibili"** (es. *bonus edilizia al 50%*, *Ecobonus* e *Sismabonus ordinari*), della quale siano venuti a conoscenza nell'ambito dei controlli effettuati in virtù del Testo Unico in Edilizia – DPR 380/2001.

Ai Comuni che effettuano tali segnalazioni **viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni**.

²¹ Ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997.

Riduzione al 30% del bonus ristrutturazioni dal 2028 al 2033 (art.9-bis, co.8)

Nell'ambito delle disposizioni finanziarie aggiunte durante l'iter parlamentare, è stata prevista la **riduzione temporanea della detrazione per le ristrutturazioni edilizie** che, sino al 31 dicembre 2024, è pari al 50% delle spese sostenute sino al massimo di 96.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2025 tornerà nella misura ordinaria del 36% su un massimo di spese pari a 48.000 euro (come previsto dall'art.16-bis del TUIR – DPR 917/1986, che in tale % la prevede a regime).

In particolare, viene stabilito che la **detrazione opererà nella misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033** (da assumere sempre entro il tetto massimo pari a 48.000 euro)²².

Tale **riduzione non interesserà comunque la detrazione spettante per l'acquisto di abitazioni poste all'interno di edifici interamente ristrutturati dalle imprese cedenti**, che pertanto anche nel suddetto periodo temporale opererà nella misura a regime pari al 36% su un importo pari al 25% del corrispettivo d'acquisto, da assumere comunque entro il limite di 48.000 euro.

2. ULTERIORI MISURE FISCALI D'INTERESSE

Esclusione dalla compensazione per debiti fiscali oltre 100.000 euro (art.4, co.2)

L'art.4, co.2, del D.L. 39/2024, confermato anche a seguito della conversione in legge, interviene sulla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 volta ad escludere la compensazione per i soggetti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero²³ per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione (*cf.* il nuovo art.37, co.49-*quinquies* del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006).

Questo divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Al riguardo, confermando **l'entrata in vigore della nuova disposizione dal 1° luglio 2024**, la stessa viene integrata prevedendo che, **in ogni caso, il divieto di compensazione non opera:**

- per i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art.17, co.2, lett. e, f, g, del D.Lgs. 241/1997);
- per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Inoltre, il D.L. 39/2024 **conferma**, anche nell'ambito del divieto di compensazione in presenza di debiti fiscali superiori a 100.00 euro, la possibilità di **pagamento**, anche parziale, delle **somme iscritte a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori **mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte**²⁴.

Vengono, poi, introdotte prime disposizioni per **coordinare questa nuova regola con la norma, in vigore dal 1° gennaio 2011, che blocca la compensazione fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro**, relativi ad imposte erariali, e per i quali è scaduto il termine di

²² *Cfr.* il nuovo art.16-bis, co.3-ter, del D.P.R. 917/1972.

²³ Gli atti di recupero si riferiscono ai crediti non spettanti o inesistenti, ovvero indebitamente utilizzati (*cf.* art.38-bis D.P.R 600/1973 e art.1, co.421.423 della legge 311 2004.

²⁴ *Cfr.* l'art.31, co.1, quarto periodo, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, possibilità già prevista nell'ambito del divieto di compensazione fino a concorrenza di debiti fiscali superiori a 1.500 euro. Le modalità di compensazione sono stabilite dal Decreto del Direttore generale delle finanze 10 febbraio 2011.

pagamento (cfr. art.31 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

In particolare, viene precisato che quest'ultima disposizione opera nell'ipotesi in cui non sia applicabile il divieto di compensazione per i debiti superiori a 100.000 euro (quindi il blocco alla compensazione di cui al citato art.31 si applicherebbe fino a concorrenza dei debiti fiscali superiori a 1.500 euro ed entro i 100.000 euro).

Tuttavia, anche a seguito delle novità introdotte, restano le incertezze applicative derivanti dall'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate che, superando il dato normativo che vieta la compensazione solo fino a concorrenza del debito accertato, ha precisato che, in presenza di ruoli o accertamenti superiori a 1.500 euro, è vietata la compensazione dell'intero credito (e non solo dell'ammontare corrispondente al debito accertato – cfr. C.M. 4/E/2011 e C.M. 13/E/2011). In sostanza, il divieto di compensazione comporta, a parere dell'Agenzia delle Entrate, un «*obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una "riserva indisponibile" del credito pari all'ammontare di tali debiti*», mentre dal dettato normativo sembra operare, invece, l'obbligo di un mero accantonamento.

Monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta per la "transizione 4.0" (art.6, co.1-3)

Viene, poi, confermato l'art.6 del D.L. 39/2024, che prevede misure volte a **monitorare l'utilizzo dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in chiave transizione 4.0**²⁵.

In particolare, vengono introdotti specifici **obblighi di comunicazione in via telematica**:

- una **comunicazione preventiva**, avente ad oggetto l'ammontare complessivo degli **investimenti** che si intendono effettuare dal **30 marzo 2024**, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La **comunicazione** deve essere **inviata di nuovo** anche **al completamento degli investimenti**, al fine di aggiornare le informazioni;
- una **comunicazione di completamento degli investimenti** ove questi siano stati **effettuati dal 1° gennaio 2024** e fino al 29 marzo 2024.

Le modalità attuative relative all'invio della comunicazione sono state definite con il **Decreto direttoriale 24 aprile 2024** del Ministero delle imprese e del Made in Italy, che contiene anche il **Fac-simile del Modello** di comunicazione.

Come indicato nel Decreto direttoriale, il Modello deve essere trasmesso in via telematica utilizzando la sezione dedicata del sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE – www.gse.it, utilizzabile dal 18 maggio scorso al posto dell'invio tramite PEC). Riguardo alla **compilazione dello stesso**, il GSE, nell'apposita sezione del suddetto Portale, ha indicato, tra l'altro, che per quanto riguarda il «*Periodo di realizzazione degli investimenti*» la data iniziale deve coincidere con la **data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili... mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.**».

La presentazione dei Modelli pre e post investimento è **condizione necessaria** per effettuare la **compensazione dei crediti d'imposta "transizione 4.0"**, **ivi compresi quelli maturati e non ancora usufruiti relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi relativi al 2023.**

A tal fine, dopo l'adozione del citato Decreto direttoriale, con la **Risoluzione n.25/E del 15 maggio 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha riattivato i codici tributo per usufruire in compensazione del credito

²⁵ Cfr. art.1, co.1057-bis-1058-ter, del D.L. 178/2020.

d'imposta (in attesa delle modalità applicative del beneficio, infatti, i codici tributo erano stati sospesi dal 12 aprile scorso – cfr. la Risoluzione n.19/E/2024).

Si tratta dei seguenti codici tributo:

- “**6936**”, denominato “*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'A' alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n.178/2020*”;
- “**6937**”, denominato “*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'B' alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020*”.

Ambito applicativo dei crediti d'imposta “transizione 5.0” (art.6, co. 3-bis)

Durante l'esame parlamentare per la conversione in legge del D.L. 39/2024 sono state introdotte modifiche nelle modalità applicative del credito d'imposta per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica (cd. “transizione 5.0”)²⁶. In particolare, viene previsto che:

- o l'effettuazione dei **nuovi investimenti deve avvenire dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025** (il riferimento precedente era genericamente agli “anni 2024 e 2025”);
- o il **GSE**, a cui le imprese trasmettono in via telematica la documentazione per l'accesso ai benefici, **deve trasmettere con cadenza mensile** (e non più quotidiana) **al Ministero delle imprese e del made in Italy – MIMIT**, l'**elenco delle imprese che hanno chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito** prenotato;
- o in merito alle **comunicazioni periodiche al GSE** da parte dell'impresa sull'avanzamento dell'investimento, **l'inclusione anche di quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore**, con pagamento di **acconto** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione degli investimenti:
 - in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura²⁷;
 - in beni strumentali materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

La **comunicazione** attestante il **pagamento dell'acconto deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, a pena di decadenza dal beneficio.**

In ogni caso, resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025.

²⁶ Cfr. l'art.38 del D.L. 19/2024, convertito in legge 56/2024. In particolare, vengono modificati i co.2, 10 e 16 del medesimo art.38.

²⁷ Di cui agli allegati A e B della legge 232/2016.